

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 14/1/1972 n.4, la Regione ha assunto la responsabilità di provvedere all'espletamento delle funzioni amministrative già statali, riflettenti la materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, ed ha ricevuto, trasferiti dallo Stato, gli Uffici dei Medici e dei Veterinari Provinciali ed il relativo personale ad essi addetto.

Per quanto riguarda il particolare settore dei servizi veterinari, sono state trasferite alla Regione, a norma dell'art.1 , comma 4° del citato D.P.R., le funzioni amministrative relative all'assistenza zoiatrica (ivi compresa l'istituzione, modifica e soppressione delle condotte veterinarie, nonché la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza veterinaria), mentre sono state delegate alla Regione, a norma dell'art.13 dello stesso D.P.R. tutte le restanti attività veterinarie già svolte dagli Uffici periferici statali, escluse quelle attinenti al servizio veterinario marittimo, aereo e di frontiera che sono rimasti allo Stato.

ASSISTENZA ZOOIATRICA - SERVIZIO VETERINARIO

Con il termine di "assistenza zoiatrica" deve intendersi quel complesso di prestazioni veterinarie rivolte a tutelare la sanità degli allevamenti e che trovano esplicazione nell'attuale sistema di assistenza basato sul servizio della "condotta veterinaria".

Che questo istituto della "condotta veterinaria" sia inadeguato e non più corrispondente alle nuove esigenze degli allevamenti è un dato di fatto che viene da parecchio tempo posto in evidenza dalle categorie interessate (veterinari, allevatori, ecc.) e che è ormai riconosciuto anche nelle competenti sedi politiche ed ammini-

./..

REGIONE PUGLIA

- 2 -

strative come un problema che merita urgenti soluzioni nell'interesse pubblico.

La Regione deve, pertanto, esaminare l'urgente necessità di porre allo studio un piano di riforma e di ristrutturazione del servizio veterinario che tenga conto delle reali necessità operative nel particolare settore.

Infatti, oggi, con il progredire dei sistemi di allevamento, l'assistenza zoiatrica non può essere più limitata nell'ambito della semplice attività di intervento clinico per i singoli casi di malattia, ma deve invece essere intesa e configurata come attività da svolgersi in maniera sistematica per garantire l'acquisizione, prima, ed il mantenimento, dopo, dello stato di salute degli animali; il che si ottiene sia mediante l'applicazione costante e razionale dei principi di igiene zootecnica (igiene dell'ambiente e dei ricoveri, igiene dei singoli animali, igiene dell'alimentazione zootecnica, ecc.) sia attraverso l'esecuzione programmata delle diverse azioni profilattiche a carattere preventivo e repressivo (risanamento da determinate malattie infettive ed infestive, interventi vaccinali preventivi, estinzione di focolai infettivi, ecc.).

Se si considera, poi, che - a parte l'interesse propriamente zoo-economico - la sanità degli allevamenti comporta, sotto molteplici aspetti, salute e benessere anche per l'uomo (basti ricordare il pericolo delle cosiddette "zoonosi" e quello della immissione al consumo di prodotti alimentari di origine animale non salubri) si ha la dimensione esatta della importanza anche igienica e sociale del servizio di "assistenza zoiatrica".

Le suesposte brevi considerazioni valgono a confermare l'urgenza con cui deve provvedersi alla riforma del servizio veterinario, ma servono anche a dimostrare la necessità di non far peggiorare l'attuale situazione laddove, per ragioni economiche, il servizio di condotta è particolarmente carente o rischia addirittura di essere soppresso.

./..

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Occorre considerare ancora che l'attuale servizio di condotta comprende, oltre all'assistenza sanitaria degli allevamenti e le azioni di igiene e di profilassi di cui si è detto innanzi, anche le prestazioni veterinarie in materia di ispezione e di vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, risulta evidente l'interesse che la Regione deve porre al rafforzamento dei servizi veterinari mediante un congruo fondo finanziario che consenta la elargizione di congrui sussidi e contributi a quei Comuni e Consorzi che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie particolarmente difficili e tali da non poter far fronte ~~in~~ in modo adeguato alle esigenze del servizio veterinario.

Finora il Ministero della Sanità, data la modestissima entità del fondo a sua disposizione, ha elargito ai Comuni che ne facevano richiesta contributi annuali irrisori che non risolvevano alcun problema di servizio.

Si ritiene, invece, che la Regione debba prevedere la corresponsione di contributi di gran lunga più consistenti, limitandoli però a favore di quelle Amministrazioni Comunali o consortili che dimostrino - mediante le dovute documentazioni - di impiegargli per l'effettivo miglioramento del servizio veterinario.

I contributi dovrebbero essere devoluti principalmente per le seguenti necessità:

- 1)- limitatamente ai Comuni che hanno macelli di una certa importanza:
 - a) acquisto di speciali attrezzature di laboratorio: trichinoscopio a proiezione, apparecchi diagnostici per l'esclusione dal consumo di carni di animali trattati con estrogeni, apparecchi per gli esami microbiologici delle carni;

./..

REGIONE PUGLIA

- 4 -

- b) acquisto di impianti d'incenerimento per la distruzione di sequestri patologici e di carni comunque non idonee al consumo alimentare;
 - c) acquisto impianti frigoriferi per la sosta delle carni "in osservazione";
- 2)- miglioramento attrezzature dei canili;
 - 3)- acquisto impianti di disinfezione e di materiali disinfestanti;
 - 4)- finanziamento di forme assicurative per il veterinario e per il personale coadiutore contro gli infortuni e contro il rischio di contrarre malattie dagli animali;
 - 5)- assunzione di personale ausiliario - a tempo pieno o parziale - incaricato di collaborare il veterinario nello svolgimento delle operazioni profilattiche pressogli allevamenti;
 - 6)- miglioramento e potenziamento delle attrezzature degli Uffici veterinari.

La voce del bilancio "Sussidi ai Comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate" dovrebbe, pertanto, prevedere una spesa complessiva pari a £.413.000.000, che deve essere iscritta nel capitolo 134 del bilancio dell'esercizio finanziario corrente, il quale attualmente ascende a £.13.000.000 e va, pertanto, integrato mediante prelevamento di £.400 milioni dal capitolo 230 - fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI VETERINARI E PER
IL FUNZIONAMENTO DELLE CONDOTTE VETERINARIE DISAGIATE.

REGIONE PUGLIA

ART. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi veterinari comunali e consorziali e per il funzionamento delle condotte veterinarie disagiate.

REGIONE PUGLIA

ART. 2

In particolare, i contributi possono essere corrisposti sulla spesa:

- a)- per la sistemazione e l'arredamento dei locali degli Uffici veterinari comunali e consorziali;
- b)- per l'acquisto di attrezzature e di materiale igienico-sanitario necessario ad assicurare l'idoneo svolgimento dei servizi di profilassi zoiatrica e per la lotta contro le zoonosi;
- c)- per l'acquisto di impianti mobili destinati ~~per~~ alla disinfezione e disinfestazione dei ricoveri animali nonché per lo acquisto di materiali disinfettanti e disinfestanti;
- d)- per il miglioramento ed il potenziamento delle attrezzature dei canili comunali e consorziali;
- e)- per l'acquisto, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi igienico-sanitari dei macelli pubblici, compresi gli impianti per l'incenerimento e la ~~di-~~struzione di materiali patologici o di carni e di altri prodotti di origine animale, non idonei al consumo alimentare;
- f)- per l'impianto e l'attrezzatura dei laboratori per le ricerche microbiologiche ed istologiche presso i macelli dei comuni capoluoghi di provincia e dei mattatoi pubblici più importanti per numero di macellazioni;
- g)- per l'acquisto dello strumentario e del materiale necessario per il prelevamento di campioni da inviare ai laboratori specializzati;
- h)- per l'assunzione di personale ausiliario posto a disposizione del servizio veterinario per l'esecuzione delle campagne profilattiche;
- i)- per l'assicurazione dei veterinari comunali e consorziali e del personale coadiutore contro il rischio degli infortuni professionali ed il rischio di contrarre malattie trasmissibili dagli animali.

REGIONE PUGLIA

ART. 3

Sono esclusi dai contributi di cui alle lettere e) ed f) i comuni o consorzi di comuni che hanno progettato e stanno realizzando nuovi macelli, per i quali ^{hanno} ottenuti finanziamenti, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n.589 e della legge 1° marzo 1968 n.217, per quanto riguarda anche la realizzazione delle attrezzature ~~dei~~ dei servizi igienico-sanitari e l'impianto dei laboratori.

Sono, altresì, esclusi dai contributi di cui alle lettere e) ed f) i comuni i cui macelli pubblici sono destinati ad essere chiusi e sostituiti con nuovi impianti, a motivo della inidoneità della loro ubicazione o perchè le loro condizioni generali siano tali che ogni opera di ripristino non sia ritenuta conveniente dall'Assessorato Regionale alla Sanità.

REGIONE PUGLIA

ART. 4

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art.2 devono essere presentate dai Comuni e Consorzi di Comuni entro il mese di febbraio di ogni anno.

La Giunta Regionale predispone entro il successivo mese di aprile un piano di interventi, da sottoporre al parere della competente Commissione Consiliare, prima della approvazione definitiva da parte della Giunta medesima.

REGIONE PUGLIA

ART. 5

L'attuazione del piano di interventi previsto dall'articolo precedente è demandata all'Assessorato Regionale alla Sanità, che effettua altresì il controllo delle iniziative e degli acquisti finanziati ai sensi della presente legge, tramite gli Uffici del Veterinario Provinciale e gli altri organi tecnici periferici della Regione.

REGIONE PUGLIA

ART. 6

Per l'anno 1973 i termini previsti dal 1° e 2° comma del precedente articolo 4 sono rispettivamente posticipati a 45 e 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE PUGLIA

ART. 7

La spesa prevista dalla presente legge per l'anno 1973, calcolata in £.400.000.000, farà carico al capitolo 134 - "Sussidi ai Comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate" - del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario per il 1973.

La dotazione del capitolo n.134 è aumentata di pari importo ed ascende complessivamente a £.413.000.000 mediante prelevamento della somma occorrente dal Cap. n. 230 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 approvato con legge regionale 5 maggio 1973 n.10.

REGIONE PUGLIA

ART. 8

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.